

- (9) Le informazioni relative alla valutazione della struttura organizzativa dell'impresa di investimento dovrebbero includere dettagli sul sistema di controllo interno, le misure per individuare conflitti di interesse e gli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti al fine di consentire all'autorità competente di valutare se l'impresa di investimento in questione sarà in grado di rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16 della direttiva 2014/65/UE.
- (10) Le autorità nazionali competenti possono autorizzare una persona fisica o una persona giuridica diretta da un'unica persona fisica a svolgere l'attività di impresa di investimento. È pertanto appropriato stabilire requisiti di autorizzazione applicabili alla direzione delle imprese di investimento che sono persone fisiche o persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica.
- (11) Al fine di assicurare certezza giuridica, chiarezza e prevedibilità alla procedura di autorizzazione, è opportuno che i criteri in base ai quali, al momento dell'autorizzazione di una impresa di investimento, le autorità competenti valutano l'idoneità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata siano gli stessi stabiliti dall'articolo 13 della direttiva 2014/65/UE per la valutazione dei progetti di acquisizione. Le autorità competenti dovrebbero valutare in particolare l'idoneità degli azionisti e dei soci con partecipazione qualificata e la stabilità finanziaria dell'impresa tenendo conto dei criteri relativi alla reputazione, all'esperienza delle persone che dirigono l'attività dell'impresa di investimento e alla stabilità finanziaria dell'impresa.
- (12) Al fine di individuare gli ostacoli che potrebbero impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero considerare la complessità e la trasparenza della struttura del gruppo dell'impresa di investimento, l'ubicazione geografica delle entità del gruppo e le attività svolte dalle entità del gruppo.
- (13) Al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in sede di applicazione del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (14) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (15) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (16) In conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni generali

Un soggetto che chieda l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente una domanda che include le informazioni generali seguenti:

- a) la propria denominazione (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare); la struttura giuridica (compreso se sia una persona giuridica o, se consentito dalla legislazione nazionale, una persona fisica), l'indirizzo della sede centrale e, per le imprese esistenti, della sede legale; i recapiti; il numero di identificazione nazionale, se disponibile; nonché:
- i) per le succursali nazionali: le informazioni sul luogo in cui tali succursali opereranno;
- ii) per gli agenti collegati nazionali: le informazioni sull'intenzione di avvalersi di agenti collegati;

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

